

Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 54.

**Integrazione della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 «Contributi straordinari per l'acquisto di autobus per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e materna».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

All'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65, dopo le parole «autobus nuovi» è aggiunto:  
«, e di autoveicoli nuovi aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente,».

Il termine «autobus» nell'articolo 2 comma primo, nell'articolo 3 commi primo, secondo, quinto e sesto e nell'articolo 4, si intende riferito ad autobus nuovi o autoveicoli nuovi aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente.

Il contributo relativo alle quote 1984, 1985 e 1986 del fondo, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65, è esteso agli autoveicoli nuovi aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente, purché acquistati o immatricolati successivamente all'1 aprile 1985.

#### Art. 2

Dall'1 gennaio 1988 gli autoveicoli aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente, acquistati con il contributo previsto nella presente legge e in servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna, devono essere condotti da persona munita di patente di categoria D.

In caso di mancata ottemperanza, il soggetto intestatario dell'autoveicolo è tenuto a restituire alla Regione il contributo già percepito, entro 40 giorni dallo accertamento della violazione.

#### Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 dicembre 1986

Bernini